

CAMERA DEI DEPUTATI N. 886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROFFI, CAVAZZINI, PAJETTA GIULIANO

Presentata il 27 febbraio 1959

Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle province di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi ormai più di tre mesi dalla drammatica inondazione che ha colpito alcune zone della provincia di Ferrara e di quella di Rovigo, allagando migliaia di ettari di terra, distruggendo opere e sommergendo interi centri abitati, come quello di Goro, e al di fuori di una qualche assistenza, del resto inadeguata, nulla è stato fatto per risarcire gli ingenti danni subiti dagli assegnatari, dai pescatori, dai braccianti, dagli esercenti, dai piccoli proprietari coltivatori diretti, nonché da poverissimi comuni, come quelli del Delta Padano, cosicché gravissime permangono le condizioni di quella popolazione, vittima, oltre che delle alluvioni e mareggiate, di una disoccupazione pressoché totale, che è tanto più assurda, oltre che disumana, in quanto enormi sono i danni da riparare e le opere pubbliche da compiere al fine di evitare il ripetersi di simili disastri. Sembrava ai proponenti che in conformità alle promesse di rapido risarcimento e di immediati lavori fatte dal Governo rispondendo a interpellanze a suo tempo da essi presentate in Parlamento, esso Governo avrebbe dovuto anche predisporre gli strumenti legislativi eventualmente necessari a mantenere le suddette promesse, ricorrendo anche a un decreto-legge che il Senato e la Camera non avrebbero certo respinto, trattandosi di materia questa in cui si può e anzi si deve ricorrere ai decreti legge, ricorrendo quelle caratteristiche di straordinarietà e di urgenza che la Costituzione prevede appunto come elementi indispensabili a consentire al Governo simile strumento legislativo, che abbiamo visto invece

usato in altri casi dal Parlamento giustamente riprovati.

Ma nessun provvedimento ha preso il Governo, né è stata spinta innanzi dallo stesso la discussione e l'applicazione di vari disegni di legge presentati da autorevoli parlamentari (Longo e altri, Bonomi e altri) fin dall'estate scorsa per far fronte una volta per sempre con una legge organica ai danni derivanti dalle calamità naturali che così spesso affliggono le varie regioni italiane.

Così stando le cose, i proponenti presentano questa proposta di legge che semplicemente estende le principali provvidenze approvate nel 1952 in favore delle zone colpite dalla grande alluvione del Polesine del 1951, alle zone colpite dalla mareggiata e dall'alluvione verificatasi nelle province di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958, con due sole variazioni: l'aumento del sussidio allora stabilito in lire 250 giornaliere per il capofamiglia e 100 per ogni componente a carico, a lire 300 per il capofamiglia e lire 200 per ogni componente a carico, e la sospensione del pagamento delle quote di riscatto per gli assegnatari dell'Ente Delta Padano.

La cifra proposta, tenuto conto dell'attuale costo della vita, rimane così esigua che non occorre spendere molte parole per sostenere la necessità di tale aumento, mentre ovvio appare il provvedimento in favore degli assegnatari.

L'insieme delle misure di cui si richiede l'approvazione risponde poi a così evidenti e urgenti e umane necessità che i proponenti non dubitano che esse saranno rapidamente approvate dagli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificata con legge 27 dicembre 1953, n. 938, nonché della legge 10 gennaio 1952, n. 9, si applicano anche in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nelle provincie di Rovigo e Ferrara nel mese di novembre 1958.

ART. 2.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello delle finanze, è sospeso nei comuni colpiti delle provincie comprese nel territorio di cui all'articolo 1 il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabile da debitori residenti nei comuni anzidetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitti di fondi rustici, delle quote di riscatto dovute dagli assegnatari all'Ente del Delta Padano, siti nei comuni medesimi, dei contributi assistenziali e consorziali che sono scaduti e che scadono durante il periodo determinato nei decreti ministeriali.

La durata di sospensione dei termini sarà determinata negli stessi decreti.

ART. 3.

Le provvidenze di cui al decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito in legge, con modificazioni, con legge 8 gennaio 1952, n. 7, sono estese ai profughi e ai sinistrati delle zone di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il sussidio di cui all'articolo 2 del suddetto decreto-legge è aumentato a lire 300 per il capo famiglia e lire 200 per ogni componente a carico.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.